



COMUNE DI IRGOLI

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 3 del 10/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 6 del 10/01/2024

OGGETTO: Lavori di "Ripristino della Viabilità e riqualificazione della S.P. 72 località Norghio e strade limitrofe ecc" – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO – Ditta: Tedde Quinto P.I 01037310917 - CUP F67H23003140002 CIG A030A4720C

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con determina n.583 del 02/11/2023 è stata nominata RUP l'arch. Teresa Cossu;
- Con deliberazione di G.C 92 del 03/11/2023 è stato approvato il DIP (DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE), nel quale è stata definita l'omissione del primo livello di progettazione, quale progetto di fattibilità tecnico-economica, in conformità all'art. 41 comma 1, 5 (per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) e 8 e art. 22 dell'allegato I.7 del D.LGS 36/2023;
- Con determinazione proposta n. 780 del 13.11.2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità ed emissione CRE nell'ambito dell'appalto dei lavori in oggetto all'ing. MARCO FADDA P.IVA: 01416470910;
- Con deliberazione della giunta comunale n. 95 del 14/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 527.018,14 di cui € 348.598,14 per lavori a base d'asta, € 3.904,64 per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.013,31 di costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs 36/23, €. 132.502,05 per somme a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche compresa cassa, incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023, imprevisti, contributo ANAC, IVA lavori e spese tecniche al 22%;
- con la determina a contrarre n. n. 609 del 16/11/2023, si affidava l'indizione della gara alla Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione n. 90/ Reg. Gen. 246 Del 11-12-2023 del Responsabile Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino è stata aggiudicato l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, in maniera non efficace, alla Ditta Individuale Tedde Quinto con sede legale in Via Roma, 65 - 08020 Irgoli (NU) - P.I 01037310917, per l'importo complessivo di € 290.223,54 (comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza), al netto dell'Iva di Legge, percentuale di ribasso pari al 29,99%;
- con determinazione n. 663 del 14/12/2023 è stato impegnato l'importo dovuto ed affidati i lavori in via d'urgenza;

Esaminata:

- la Nota del 03.01.2024 con la quale Ditta Tedde Quinto P.I 01037310917 chiede l'autorizzazione al subappalto nei confronti della S.I.SCA. S.R.L., Viale del Lavoro 15 – 08100 NUORO NU, C.F. e P.I. 01342350916;
- la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 119 c. 15 del D. Lgs. 36/2023, dalla Ditta subappaltatrice e attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 119 c. 16 del D. Lgs. 36/2023 circa l'insussistenza o meno di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile fra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice;

Richiamato l'art. 119 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, che testualmente cita: *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato”.*

ACCERTATO CHE:

- i lavori da subappaltare indicati nel contratto incidono alle lavorazioni subappaltabili secondo il capitolato speciale d'appalto;
- la Ditta affidataria ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere dell'istituto del subappalto;
- la Ditta è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione alle lavorazioni oggetto si subappalto;
- la Ditta è in regola con gli adempimenti in materia fiscale come da DURC regolare Prot. INAIL_38372691 del 04/11/2023 scadenza validità 03/03/2024;

RILEVATO CHE nel contratto di subappalto si conviene il pagamento al sub-appaltatore da parte della Ditta appaltatrice;

CONSTATATO CHE non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 23/2023;

RITENUTO quindi, opportuno adottare un provvedimento autorizzatorio, anche al fine di documentare l'avvenuta puntuale istruttoria della pratica, evitando peraltro che si formalizzi tale situazione attraverso l'istituto del silenzio assenso che, ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023 si attiverebbe non appena decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

DATO ATTO CHE:

- anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il subappaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni di legge;
- che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Visti:

- Gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il DLgs n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, - 147 bis, 151 e 192;
- il DLgs n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il DLgs n. 118/2011;
- La L.R n. 8/2018
- il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti nelle parti ancora in vigore;

Richiamato:

- il Decreto Sindacale n. 09 del 02.11.2023 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e immobiliare – Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 18.12.2021;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 24/03/2021;

Attestato:

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori in oggetto alla Ditta S.I.SCA. S.R.L., Viale del Lavoro 15 – 08100 NUORO NU, C.F. e P.I. 01342350916, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta con nota del 03.01.2024 da parte della ditta Tedde Quinto P.I 01037310917;

DI DARE ATTO che l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento si intende subordinata al rispetto, da parte delle ditte ad esso interessate, di tutti i limiti e di tutte le condizioni previste, in materia di subappalto, dalla normativa vigente, in specie dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 nel testo ora vigente;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 119 c. 8 del D. Lgs. 36/2023 vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 108 del medesimo decreto rispettivamente in caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente: in particolare in caso di ritardo il soggetto inadempiente, su direttiva del Responsabile del Progetto, è tenuto alla corresponsione delle somme dovute entro un limite di quindici giorni, mentre in caso di inadempienza è la stazione appaltante a dover trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

DI DISPORRE che la ditta esecutrice Tedde Quinto P.I 01037310917 appaltatrice dei lavori in oggetto, in relazione al presente subappalto, è tenuta:

- Alla verifica prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenute denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- A curare il coordinamento di tutti gli operatori nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili e coerenti con il proprio piano;
- A rispondere direttamente verso l'Amministrazione per difetti e difformità delle opere oggetto di subappalto;
- Ad indicare nel cartello di cantiere il nominativo con i dati dell'impresa subappaltatrice e, per suo tramite, il subappaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenute denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, rispettivamente ai sensi dall'art. 119 c. 7 e c. 8 del D. Lgs. 36/2023;
- A trasmettere a questa S.A. copia delle fatture che verranno emesse dal subappaltatore unitamente agli stati di avanzamento lavori;

- trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto.

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione alle ditte ed al Direttore dei Lavori e C.S.E. ING. MARCO FADDA per i successivi adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza: *Il D.L. dovrà provvedere, alla verifica della congruità del POS nonché al controllo della effettiva applicazione di quanto disposto dall'art. 119 c.12 D. Lgs. 36/2023 in merito alla corresponsione al subappaltatore dei costi della sicurezza e della manodopera senza l'applicazione di alcun ribasso;*

DI DARE ATTO CHE:

- nel contratto di sub-appalto si conviene il pagamento al subappaltatore da parte della Ditta appaltatrice;
- a pena di nullità assoluta del subappalto, le imprese interessate assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, che in caso abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne daranno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia;
- a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla Ditta affidataria del contratto principale;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l'art. 55 della L. 142/90 e verrà pubblicata anche sul profilo internet del Comune di Irgoli, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. N. 33/2013 e del D. Lgs. N. 36/2023.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. TERESA COSSU

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 6 del 10/01/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **COSSU TERESA** in data **10/01/2024**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 8

Il 10/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2 del 10/01/2024** con oggetto

Lavori di "Ripristino della Viabilità e riqualificazione della S.P. 72 località Norghio e strade limitrofe ecc" – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO – Ditta: Tedde Quinto P.I 01037310917 - CUP F67H23003140002 CIG A030A4720C

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.